



DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda

Le news di agosto	pag. 2
Convertito in legge il Decreto Aiuti	pag. 7
Istruzioni dell' Agenzia sul <i>bonus</i> carburante	pag. 9
Pagamento diretto tramite flusso UniEmens–Cig (UNI41)	pag. 12
Variazioni della contribuzione per i nuovi ammortizzatori sociali	pag. 14
Comunicazioni per distacco transnazionale	pag. 15
Comunicazione dei rapporti di codatorialità	pag. 16
Implementazione del modulo telematico di iscrizione all'Inps	pag. 17
Proroga della tutela dei lavoratori fragili al 30 giugno 2022	pag. 18
Sanzioni per tirocini extracurriculari	pag. 19
Contribuzione per l'indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)	pag. 20
Ulteriori istruzioni sull'agevolazione per l'assunzione di beneficiari di RdC	pag. 21
Esonero contributivo agenzie viaggi e <i>tour operator</i> : istruzioni Inps	pag. 23
Obblighi contributivi Inps per giornalisti	pag. 25
Esonero contributivo per società cooperative neocostituite	pag. 31
Percentuali del costo del lavoro ai fini del calcolo della congruità della manodopera in edilizia	pag. 34
Semplificazioni delle verifiche per l'ingresso di lavoratori extracomunitari	pag. 36
Nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità	pag. 3
Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap	pag. 39
Codici per la restituzione delle eccedenze di aiuti di Stato Covid	pag. 41
Prosecuzione regime fiscale agevolato per impatriati	pag. 43

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Bonus 200 euro: aperta la procedura per inviare le domande

L'Inps, con messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022, ha reso noto che è attivo il servizio on line per presentare la domanda per il *bonus* 200 euro da parte di:

- lavoratori domestici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- autonomi occasionali privi di partita Iva;
- incaricati alle vendite a domicilio.

L'Istituto precisa che per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre 2022 per inoltrare la domanda, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda, già per il mese di luglio.

Per le altre categorie di lavoratori il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre 2022 e il pagamento sarà disposto, come previsto dalla norma, a partire da ottobre prossimo.

Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Una volta autenticati (con Spid, Cie o Cns), sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli istituti di patronato.

(Inps, messaggio, 27/6/2022, n. 2580)

Aiuti di Stato erogati durante l'emergenza Covid-19: invio autodichiarazione entro il 30 novembre

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022, ha prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l'invio del documento che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea "*Temporary Framework*". L'autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi 1-9, D.L. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre 2022 oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 22/6/2022, n. 233822)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Prosecuzione volontaria Ago giornalisti: autorizzazioni ante e post confluenza in Inps

L'Inps, con circolare n. 80 dell'11 luglio 2022, ha illustrato la disciplina vigente per l'Ago in materia di prosecuzione volontaria e, tenuto conto delle specificità che connotano le eventuali autorizzazioni già rilasciate secondo la regolamentazione Inpgi al 30 giugno 2022 a giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato, ha fornito le istruzioni per la gestione di dette prosecuzioni, avendo riguardo alle diverse fattispecie che, a seconda della data di presentazione della domanda e dell'autorizzazione eventualmente già rilasciata, possono presentarsi.

(Inps, circolare, 11/7/2022, n. 80)

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: il vademecum per la compilazione

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 24/E del 7 luglio 2022, ha proposto una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021.

La circolare tratta sistematicamente le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti d'imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Caf o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria. La raccolta richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità, e conservare.

L'Agenzia specifica che saranno oggetto di trattazione in un documento di prassi separato le detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma *bonus*, *bonus verde*, *bonus facciate*, *ecobonus* e *superbonus*).

(Agenzia delle entrate, circolare, 7/7/2022, n. 24/E)

Tassazione dei redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia

L'Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 2 del 6 luglio 2022, ha offerto chiarimenti sull'applicazione della tassazione da parte del sostituto d'imposta nei confronti dei redditi di pensione, e gli assegni a esse assimilabili, erogati a soggetti residenti in Francia.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto, 6/7/2022, n. 2)

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2022

L'Inps, con circolare n. 77 del 4 luglio 2022, ha fornito indicazioni relativamente alla contribuzione dovuta, dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, per l'anno 2022.

La circolare riporta le aliquote contributive per il Fpld e i contributi dovuti all'Inail, calcolati sulla base delle retribuzioni medie provinciali e delle agevolazioni per zone tariffarie giornaliere, determinate ogni anno con D.D. del Ministero del lavoro per ciascuna Provincia. Il documento, inoltre, precisa i termini di scadenza dei versamenti e le modalità di pagamento.

(Inps, circolare, 4/7/2022, n. 77)

Gestione separata Inpgi: versamento contributi minimi 2022

L'Inpgi, con circolare n. 7 del 1° luglio 2022, ha comunicato che il 31 luglio 2022 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l'anno in corso da parte dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che, nel corso dell'anno 2022, abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma. L'Istituto offre anche le istruzioni per il versamento.

(Inpgi, circolare, 1/7/2022, n. 7)

Lavoratori agricoli: contribuzione anno 2022

L'Inps, con circolare n. 75 del 30 giugno 2022, ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per il 2022, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. Il pagamento della contribuzione dev'essere effettuata in 4 rate utilizzando il modello F24. I termini di scadenza per il pagamento sono:

- 18 luglio 2022 (il 16 luglio cade di sabato);
- 16 settembre 2022;
- 16 novembre 2022;
- 16 gennaio 2023.

È previsto l'esonero contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, come illustrato con circolare Inps n. 59/2022.

(Inps, circolare, 30/6/2022, n. 75)

Imprese agrituristiche e vitivinicole: importo esonero autorizzato

L'Inps, con messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022, ha comunicato che sono disponibili gli esiti delle domande di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro delle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristiche e vitivinicole, incluse le aziende produttrici di vino e birra e l'importo dell'esonero autorizzato. I beneficiari dell'esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta, eccedente l'importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite pec dell'importo autorizzato ovvero della disponibilità dell'esito nel Portale delle agevolazioni o nel Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi.

(Inps, messaggio, 27/6/2022, n. 2581)

Indennità Covid marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi: riesami istanze

L'Inps, con messaggio n. 2576 del 27 giugno 2022, ha fornito le indicazioni per la presentazione degli eventuali riesami da parte lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi che hanno richiesto il trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, per aver sospeso o ridotto l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Il termine per proporre il riesame è di 20 giorni, a partire dal 27 giugno 2022 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva). L'utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" all'interno dello stesso servizio utilizzato per presentare la domanda di indennità, tramite un'apposita funzionalità che espone i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. In alternativa, è possibile inviare la documentazione alla Struttura territoriale di competenza, tramite la casella di posta istituzionale dedicata riesamebonus600.nomesede@inps.it.

(Inps, messaggio, 27/6/2022, n. 2576)

Decontribuzione per assunzioni al Sud prorogata al 31 dicembre 2022

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con notizia del 24 giugno 2022, ha comunicato che la Commissione Europea ha autorizzato la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle Regioni del Sud Italia fino al 31 dicembre 2022 (la scadenza era il 30 giugno 2022), derogando temporaneamente alla disciplina europea sugli aiuti di Stato a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina. La proroga consentirà alle imprese che operano nel Mezzogiorno di risparmiare una quota pari al 30% dei contributi da versare, che sarà a carico dello Stato.

(Ministro per il Sud e la coesione territoriale, notizia, 24/6/2022)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Rivalutazione prestazioni infortunio e malattie professionali settori industria, navigazione e agricoltura

Sono stati pubblicati nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro, in data 6 luglio 2022, il D.M. 106 del 9 giugno 2022 e il D.M. 108 del 15 giugno 2022, concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, navigazione e agricoltura, con decorrenza dal 1° luglio 2022.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 9/6/2022, n. 106; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 15/6/2022, n. 108)

Reddito di cittadinanza: nuovi limiti di reddito e aggiornamento *fac simile*

Il Ministero del lavoro, con nota n. 5824 del 5 luglio 2022, ha offerto chiarimenti sui valori reddituali di riferimento ai fini dell'esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza.

Di conseguenza, sono stati aggiornati anche i *fac simile*:

- Autocertificazione situazione esonero;
- Comunicazione cessazione situazione esonero;
- Attestazione esonero dagli obblighi.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 5/7/2022, n. 5824)

Gestione previdenziale giornalisti: i chiarimenti Inpgi

L'Inpgi, con circolare n. 6 del 30 giugno 2022, ha precisato che:

- come previsto dall'articolo 1, commi 103-118, L. 234/2021, dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall'Inpgi, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Inps, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Pertanto, dalla medesima data sono iscritti all'Ago Inps i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e la competenza assicurativa in capo alla gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi cessa il 30 giugno 2022. Per lo svolgimento degli adempimenti contributivi, dal 1° luglio 2022, anche per i periodi pregressi, i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso la gestione Inpgi sostitutiva dell'Ago (c.d. Inpgi-1) devono attenersi alle disposizioni che l'Inps emanerà a breve;
- per il personale giornalistico titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assicurato presso la Gestione separata Inpgi non intervengono variazioni, pertanto la competenza assicurativa resta in capo all'Inpgi. Tuttavia, ai fini dello svolgimento degli adempimenti contributivi, per i periodi di paga successivi a giugno 2022 (prima scadenza 20 agosto 2022) sarà

necessario procedere all'aggiornamento della procedura DASM, la cui nuova versione sarà resa disponibile entro il mese di luglio.

(Inpgi, circolare, 30/6/2022, n. 6)

SALUTE E SICUREZZA

Disponibile l'applicativo di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro

L'Inail, con avviso del 28 giugno 2022, ha comunicato che è attivo il nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro (Vps), rivolto a datori di lavoro, Rspg e consulenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro. L'applicativo fornisce alle organizzazioni, soprattutto micro e piccole, uno strumento semplice per effettuare in autonomia e in forma sostanzialmente anonima:

- un primo riscontro sul rispetto alle prescrizioni di legge;
- un'autovalutazione delle proprie politiche prevenzionali, tracciandone le evoluzioni nel tempo;
- un confronto delle proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.

Il Vps consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali criticità riscontrate con collegamenti alle pertinenti sezioni dell'area "Conoscere il rischio" del portale Inail.

(Inail, avviso, 28/6/2022)

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO AIUTI

È stato convertito, con modificazioni, in L. 91/2022 il D.L. 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. 80/2022 (recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale), abrogato, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati *medio tempore*, oltre che gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in sua vigenza.

In sede di conversione sono state introdotte ulteriori misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Tra le novità si segnalano, per quanto più di interesse, le seguenti.

Indennità per i lavoratori *part-time* (articolo 2-bis)

Per il 2022 è riconosciuta un'indennità *una tantum* pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, e che - alla data della domanda - non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per il 2022.

Rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 15-bis)

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica. La soglia di 120.000 euro è riferita a ogni singola richiesta di rateizzazione. Sul [sito internet dell'Agenzia delle entrate-Riscossione](#) sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120.000 euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati. La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Si ricorda che, per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione dovuta all'emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di

decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio:

- per i piani di dilazione in corso all'8 marzo 2020 è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020);
- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020, e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate;
- per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Compensazioni con crediti verso la P.A. (articolo 20-ter)

La norma ha esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle P.A., con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Inoltre, è stato previsto che le disposizioni di cui alla disciplina ordinaria si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Proroghe (articoli 33-bis e 39, comma 1-bis)

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 251-ter, L. 145/2018, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

È stata inserita la proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport, con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Reddito di cittadinanza (articolo 34-bis)

In tema di patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale, è stata inserita nel D.L. 4/2019 la possibilità che le offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati che, in caso di mancata accettazione, sono tenuti a comunicarlo al Centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: **ISTRUZIONI DELL'AGENZIA SUL BONUS CARBURANTE**

Con la circolare n. 27/E/2022, l'Agenzia delle entrate offre la propria lettura delle disposizioni dell'articolo 2, D.L. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 51/2022, che prevede, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti e soltanto per il periodo d'imposta 2022, la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

Ambito soggettivo

La norma individua le specifiche caratteristiche per connotare il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti interessati al beneficio.

Per quanto attiene al datore di lavoro, il richiamo ai "*datori di lavoro privati*" è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel "*settore privato*", con la conseguenza che sono escluse dall'agevolazione le P.A., ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Ssn, l'Aran e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI). Gli enti pubblici economici si considerano rientranti nel settore privato. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito ai lavoratori destinatari dei buoni benzina, la disposizione non effettua distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio, ma deve trattarsi di percettori di reddito di lavoro dipendente.

I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche *ad personam* e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, perché in tale ipotesi l'erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (non nazionali o individuali).

Con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'Agenzia ritiene che il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante sia integralmente deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 95, Tuir, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Ambito oggettivo

I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).

Attesa la *ratio* della norma, l'Agenzia ritiene che l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio.

Modalità di applicazione

Ai fini della tassazione, la norma riconduce i buoni benzina nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tale soglia di esenzione di 258,23 euro:

- riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, a eccezione delle esclusioni specificamente previste;
- dev'essere verificata con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d'imposta e, qualora il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo d'imposta superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, con la conseguenza che, in sede di conguaglio, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Ciò premesso, la relazione illustrativa della norma precisa che il *bonus* benzina di 200 euro rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista di 258,23 euro, perciò il fatto che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non incide, con la conseguenza che, per fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Ad esempio, nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per 100 euro e di altri *benefit* (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 300 euro, solo quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria perché superiore a 258,23 euro, mentre se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri *benefit* è pari a 200 euro, l'intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina trova capienza nell'importo degli altri *benefit* di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir.

Sotto il profilo contabile, l'Agenzia ritiene che le diverse erogazioni (258,23 euro e 200 euro di *bonus* carburante) debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.

Inoltre, l'Agenzia ritiene che l'esenzione per il *bonus* carburante trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell'anno 2022 e nei primi 12 giorni dell'anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

Infine, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore

nominale e i beni e servizi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 3, Tuir, possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.

Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Essendo stato eliminato dal testo della norma, in sede di conversione, l'inciso "*a titolo gratuito*", è possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all'articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015, con il *bonus* carburante, purché tali buoni, "*sostitutivi*" dei premi di risultato, siano erogati nel 2022.

Nel caso in cui il dipendente chieda l'erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all'esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti, fino a un valore di 258,23 euro, sia per i buoni benzina per un valore di 200 euro, fermo restando che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun importo, per l'intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: PAGAMENTO DIRETTO TRAMITE FLUSSO UNIEMENS-CIG (UNI41)

Le richieste di pagamento diretto per periodi di integrazione salariale (Cigo, Cigs, assegno di integrazione salariale) decorrenti dal 1° maggio 2022 devono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig. Per le richieste relative a periodi con decorrenza anteriore a tale data si poteva utilizzare il nuovo flusso telematico o il modello "SR41" (in questo caso il modello deve necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato).

Sono, in ogni caso, esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo sistema "UniEmens-Cig":

- i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello "SR43" semplificato;
- le richieste di pagamento diretto della prestazione dell'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all'articolo 3, comma 2, L. 92/2012, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello "SR41 semplificato".

Nella circolare n. 62/2021 l'Inps ha illustrato le modifiche apportate alle modalità di trasmissione dei dati per gli eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, termine poi prorogato:

- in prima istanza al 31 dicembre 2021 a opera del messaggio n. 3556/2021, con il quale sono anche stati illustrati i nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l'invio di flussi UniEmens-Cig a pagamento diretto che dei flussi UniEmens ordinari a conguaglio con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del *ticket*;
- in via definitiva al 30 aprile 2022 con il messaggio n. 1320/2022.

Con il messaggio n. 2743/2022 l'Inps ha ora informato del rilascio in produzione dei servizi di acquisizione ed eliminazione UniEmens-Cig (UNI41).

Servizio di acquisizione

Vi si accede dal portale Inps, nella sezione "Servizi per le Aziende ed i Consulenti", dove è presente come "Acquisizione Uniemens-Cig", e consente l'acquisizione e la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale. Ulteriori dettagli sono contenuti nel "Documento tecnico UNIEMENS", nel paragrafo "Sistema "UniEmens-Cig" per la comunicazione dei dati per il pagamento diretto della CIG e Fondi di Solidarietà".

Servizio di eliminazione

Il servizio è accessibile dal portale Inps, nella sezione "Servizi per le Aziende ed i Consulenti", dove è esposto con la nomenclatura "Eliminazione Uniemens-Cig" e consente di eliminare i flussi UniEmens-Cig precedentemente trasmessi. Si può eliminare una denuncia alla volta.

In fase di ricerca si inseriscono il codice fiscale del lavoratore, la competenza anno-mese, l'inquadramento del lavoratore (qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3, tipo contribuzione), l'applicazione verifica la presenza in archivio di una denuncia per i criteri inseriti ed espone, anche, eventuali

denunce UniEmens-Cig trasmesse con inquadramento diverso da quello indicato nei parametri di ricerca.

Un messaggio informativo, propedeutico alla conferma dell'operazione di eliminazione, avvisa l'utente dello stato della denuncia all'interno del processo istruttorio.

Detrazioni fiscali

Con il messaggio n. 2902/2022, l'Inps ha illustrato le novità apportate al flusso UniEmens-Cig (UNI41), riguardanti richieste di pagamento diretto delle integrazioni salariali con periodi di competenza a partire da agosto 2022, nell'ambito della Gestione privata.

In particolare, l'ambito di intervento riguarda l'esposizione degli elementi <DetrazCarichiFam> e <DetrazLavDip>, divenuti entrambi obbligatori, che devono essere compilati con il medesimo valore (S o N). L'obiettivo è quello di dare adeguata evidenza del fatto che, se viene chiesto all'Istituto di applicare le detrazioni, quest'ultimo applicherà sia quelle per lavoro dipendente sia, ove spettanti e richieste dal cittadino nell'apposita sezione del portale dell'Inps, quelle per carichi familiari.

Nelle denunce Uniemens-Cig (UNI41), con periodo di competenza da agosto 2022, gli elementi <DetrazCarichiFam> e <DetrazLavDip> dovranno essere compilati nel seguente modo.

- <DetrazLavDip>, elemento obbligatorio che indica se il lavoratore ha richiesto detrazioni per lavoro dipendente, deve avere lo stesso valore dell'elemento <DetrazCarichiFam> e può contenere i valori S = SI, N = NO;
- <DetrazCarichiFam>, elemento obbligatorio che indica se il lavoratore ha richiesto al datore di lavoro detrazioni per familiari a carico, deve avere lo stesso valore dell'elemento <DetrazLavDip> e può contenere i valori S = SI, N = NO.

In sintesi, le uniche combinazioni di valori accettati nei flussi saranno:

- <DetrazLavDip>N</DetrazLavDip>; <DetrazCarichiFam>N</DetrazCarichiFam>,
oppure
- <DetrazLavDip>S</DetrazLavDip>; <DetrazCarichiFam>S</DetrazCarichiFam>.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: VARIAZIONI DELLA CONTRIBUZIONE PER I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale, quali la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, il Fis e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali. Dal 1° gennaio 2022, inoltre, sono state estese le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e ai lavoratori a domicilio e la riforma è, altresì, intervenuta sul versante delle causali di intervento della Cigs, ha prorogato il regime sperimentale del contratto di espansione anche per gli anni 2022 e 2023 e, per i contratti sottoscritti dalla medesima data, ha ridotto il limite minimo di unità lavorative per accedere alle misure di esodo ad almeno 50 dipendenti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Tali modifiche comportano variazioni della contribuzione relativa agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che erano rimaste "sospese", cioè applicate secondo le vecchie regole, in attesa delle istruzioni Inps sulle novità, contenute nella circolare n. 76/2022 e nel messaggio n. 2637/2022, che, a distanza di un solo giorno, ne ha modificato in parte i contenuti.

L'emanazione di tali istruzioni, e di quelle che eventualmente interverranno in seguito, determina la necessità di versare la contribuzione corrente secondo le nuove disposizioni e di regolarizzare i periodi precedenti, perciò:

- dal periodo di competenza "LUGLIO 2022", si dovranno adeguare le procedure di calcolo al fine di consentire il corretto carico contributivo delle nuove singole mensilità;
- con i flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, si dovrà provvedere alla regolarizzazione per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022.

Tali operazioni potranno, di conseguenza, comportare variazioni del consueto carico contributivo sia in via provvisoria (per le sistemazioni dei periodi pregressi), sia in via costante (per l'aggiornamento alle novità dal 2022).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: COMUNICAZIONI PER DISTACCO TRANSNAZIONALE

Il Ministero del lavoro ha pubblicato, in data 18 luglio 2022, il D.M. 170 del 6 agosto 2021, in vigore dal 19 luglio, che definisce gli *standard* e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del lavoro per i lavoratori distaccati in Italia, sia in riferimento alla comunicazione preventiva che a ogni sua variazione successiva, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dai distacchi in essere al 19 luglio 2022; dalla medesima data è abrogato il decreto 10 agosto 2016 del Ministero del lavoro.

Modelli e modalità di comunicazione

Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco, invia una comunicazione con il modello "UNI_Distacco_UE" che può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.

Ogni variazione successiva a tale comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento con il medesimo modello, fatta salva la variazione della data di inizio del distacco, che dev'essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio stesso.

La notifica motivata per i distacchi di lunga durata (articolo 4-*bis*, comma 2, D.Lgs. 136/2016) è comunicata entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi di durata del distacco, salvo che per i distacchi di lunga durata:

- in essere al 19 luglio 2022, la cui notifica motivata dev'essere effettuata entro 30 giorni dalla predetta data e per i quali il periodo di 12 mesi si calcola dal 30 luglio 2020;
- la cui durata superiore a 12 mesi sia già predeterminata all'inizio del distacco e per i quali la comunicazione preventiva vale come notifica motivata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI CODATORIALITÀ

Il Ministero del lavoro, il 18 luglio 2022, ha pubblicato il D.M. 205 del 29 ottobre 2021, in vigore dal 19 luglio 2022, che disciplina:

- le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito di contratti di rete;
- le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003, nell'ambito di un contratto di rete.

Per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura continua ad applicarsi il D.M. 27 marzo 2014.

Soggetti obbligati e modalità di comunicazione

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, incluse quelle di distacco ex articolo 30, D.Lgs. 276/2003, sono effettuate telematicamente tramite il modello "Unirete". Le imprese aderenti a un contratto di rete effettuano le comunicazioni tramite il soggetto individuato nell'ambito del contratto di rete quale incaricato a tal fine.

Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti

Ai fini degli obblighi derivanti dall'inquadramento previdenziale e assicurativo:

- per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e utilizzati in codatorialità si fa riferimento all'impresa di provenienza;
- in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione, va indicata l'impresa alla quale imputare il lavoratore assunto.

La retribuzione imponibile è individuata in base al Ccl applicabile dall'impresa come sopra individuata, fatto salvo l'obbligo di adeguamento all'eventuale maggior retribuzione imponibile prevista dal Ccl applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile inviata dall'impresa come sopra individuata (di provenienza/di imputazione).

Quanto al LUL, i lavoratori in codatorialità sono iscritti in quello dell'impresa come sopra individuata, avendo cura di annotare separatamente l'impiego orario presso ciascun datore di lavoro.

Sanzioni

In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni prima illustrate si applicano le sanzioni amministrative ex articolo 19, D.Lgs. 276/2003, in capo al soggetto individuato nel contratto di rete quale incaricato alle comunicazioni stesse.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO TELEMATICO DI ISCRIZIONE ALL'INPS

Con il messaggio n. 2819/2022, l'Inps informa dell'avvenuta implementazione del modulo "Iscrizione Azienda" con il campo "Dichiarazione di parentela".

Nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato assume, infatti, particolare rilievo l'eventuale legame di coniugio, parentale o di affinità esistente tra la parti, in quanto, nell'ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l'eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito gli elementi utili o indici oggettivi che consentono di riconoscere l'effettivo inserimento organizzativo e gerarchico del parente/affine nell'organizzazione aziendale, qualificando il rapporto come subordinato: l'onerosità della prestazione; la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; l'osservanza di un orario coincidente con quello dell'attività economica; il programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del familiare; la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

A seguito della suddetta implementazione, in fase di prima iscrizione, occorre, perciò, dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali il dichiarante è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell'apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.

La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell'istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica, Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società semplice, Studio.

A tal fine, vi preghiamo di volerci comunicare quanto richiesto dall'Inps in fase di iscrizione dell'azienda.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: PROROGA DELLA TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI AL 30 GIUGNO 2022

È stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2022 l'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell'Inps, ma, difformemente da quanto previsto sino al 31 marzo 2022, sono stati modificati i criteri per l'individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto.

La proroga viene, infatti, riconosciuta esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, denominato *"Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile"*.

Ai fini del riconoscimento della tutela, oltre che rientrare nelle categorie del citato decreto, risulta comunque necessario il possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992.

Pertanto, l'Inps, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia, facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto D.M. 4 febbraio 2022 e monitorando il limite di spesa sulla base delle risorse stanziare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: SANZIONI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI

L'INL, con nota n. 1451/2022, si è espresso in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurricolari iniziati prima e proseguiti dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, che ha previsto novità in relazione, in particolare, alle sanzioni per il loro uso fraudolento in sostituzione di rapporti di lavoro subordinato.

Dato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, la norma prevede che, se lo stesso è svolto in modo fraudolento, eludendo tali prescrizioni, il soggetto ospitante sia punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Trattandosi di illecito di natura permanente, l'INL ritiene che, nell'ipotesi tirocini extracurricolari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio:

- sia applicabile il trattamento sanzionatorio ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento;
- il reato si configuri a partire dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data;
- ai fini della contestazione del reato sia sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
- non siano, invece, applicabili le sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

Resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall'instaurazione del rapporto, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.

Con riferimento ai profili previdenziali, va precisato che, essendo il rapporto previdenziale sottratto alla disponibilità delle parti, il recupero contributivo non può, invece, ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: **CONTRIBUZIONE PER L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)**

Con il messaggio N. 2694/2022 l'Inps ha fornito ulteriori precisazioni sulla contribuzione per l'Alas, dopo che, con il messaggio n. 2260/2022, era stato precisato che:

- per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo è pari all'1,06% dell'imponibile contributivo;
- il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia, fino al 31 dicembre 2021 pari all'1,28% in quanto oggetto di riduzione, è calcolato ora nella misura piena del 2,22%.

I suddetti datori di lavoro/committenti, quindi, devono versare la contribuzione Alas, pari all'1,06%, con il codice "M219" per i mesi da gennaio ad aprile 2022 con le denunce di competenza dei mesi di maggio, giugno e luglio 2022.

A integrazione delle istruzioni già fornite, l'Inps ora precisa che i suddetti datori di lavoro/committenti, per i medesimi periodi (da gennaio ad aprile 2022), devono anche versare il differenziale di contribuzione di malattia ($2,22\% - 1,28\% = 0,94\%$) con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, valorizzando nel flusso UniEmens:

- all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione "M220", che assume il significato di "Versamento differenziale di contribuzione di malattia";
- nell'elemento <AltroImponibile> l'imponibile soggetto a contribuzione;
- nell'elemento <ImportoADebito> l'importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell'imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per il 2022, è pari a 100 euro.

Resta fermo che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (C.S.C. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle P.A. (C.S.C. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice "M219", per i periodi da gennaio a maggio 2022 dev'essere calcolata applicando l'aliquota del 2%.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: ULTERIORI ISTRUZIONI SULL'AGEVOLAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI RDC

L'Inps, con messaggio n. 2766/2022, ha fornito ulteriori istruzioni relative all'esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, che ha previsto:

- l'estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili includendo anche le assunzioni mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
- il venir meno, in capo al datore di lavoro, dell'onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata Anpal, quale condizione di accesso all'esonero;
- la possibilità di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc per le agenzie per il lavoro autorizzate dall'Anpal cui è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione il 20% dell'incentivo in oggetto, che viene decurtato dall'importo spettante al datore di lavoro.

Il beneficio, si ricorda, consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail - nel limite dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. L'importo dell'incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time*, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.

Con il messaggio in commento, l'Inps comunica che è stato modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell'esonero in oggetto denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza - art. 8 del d.l. n. 4/2019" presente nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche sopra descritte, sia in ordine all'estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia rispetto all'introduzione dell'esonero in esame per le agenzie per il lavoro.

Assunzioni con intermediazione di un'agenzia per il lavoro

Anche per l'agenzia per il lavoro il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175-1176, L. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;
-

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modalità di esposizione nel flusso UniEmens

Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un'agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati dovranno valorizzare, a partire dal mese di competenza agosto 2022, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>:

- nell'elemento <CodiceCausale> il valore "RDCM";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2022 al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/Vig).

L'agenzia per il lavoro recupererà la parte di incentivo spettante valorizzando all'interno di <Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "L564", avente il significato di "Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR – ISTRUZIONI INPS

L'Inps, con messaggio n. 2712/2022, ha fornito le prime istruzioni operative relative all'esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei *tour operator*, previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, D.L. 4/2022.

In particolare, tale disposizione prevede, per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei *tour operator*, per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.

L'esonero è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, espressa con decisione C(2022) 4384 *final* del 22 giugno 2022.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei *tour operator*, contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79, ai quali stato attribuito da parte dell'Inps, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter". A seguito dell'attribuzione del predetto codice di autorizzazione, i datori di lavoro potranno inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all'esatta quantificazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Assetto e misura dell'esonero

L'esonero è fruibile – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – nei limiti della contribuzione dovuta per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022 ed è riparametrato e applicato su base mensile. Con successiva comunicazione saranno emanate le istruzioni per la sua effettiva fruizione, con particolare riguardo al procedimento volto alla quantificazione dell'esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. In particolare, saranno fornite le istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico "Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter", che verrà reso disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), affinché ciascun datore di lavoro, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, possa fornire le informazioni necessarie per determinare l'esatto ammontare dell'esonero spettante.

Poiché l'esonero è riconosciuto entro precisi limiti di spesa, il numero di mesi di concessione (massimo 5) per ogni datore di lavoro per il periodo aprile 2022-agosto 2022 sarà individuato sulla base della totalità della platea dei beneficiari a cui sia stato attribuito il CA 2J e con riferimento al predetto limite di spesa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: OBBLIGHI CONTRIBUTIVI INPS PER GIORNALISTI

Con la circolare n. 82/2022 l'Inps ha delineato gli obblighi contributivi relativi a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, decorrenti dal mese di competenza di luglio 2022, in attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2022, che ha previsto che, con decorrenza dal 1° luglio 2022, sono integralmente trasferite all'Inps le funzioni garantite fino al 30 giugno 2022 dalla Gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi. Dalla medesima data i predetti lavoratori sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) ovvero con evidenza contabile separata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con riferimento ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti. Pertanto, gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato sono determinati secondo le disposizioni che regolano l'iscrizione al Fpld. Con riferimento alle contribuzioni minori, a decorrere dal 1° luglio 2022, i relativi obblighi contributivi sono generalmente determinati, fatta salva ogni eccezione prevista dalla legge, in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, ossia secondo l'inquadramento previdenziale e la qualifica del lavoratore.

A partire dal periodo di competenza "luglio 2022", i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti - di natura subordinata - iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché, all'evidenza contabile separata, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti. Le principali novità strutturali del flusso UniEmens riguardano la sezione Denuncia Individuale, in relazione alla quale l'Inps ha fornito nella circolare le precisazioni necessarie alla corretta valorizzazione degli elementi ivi contenuti.

Situazione fino al 30 giugno 2022

La competenza assicurativa Inpgi cessa il 30 giugno 2022 per essere trasferita all'Inps. Ai fini delle regolarizzazioni/versamenti relativi ai periodi di competenza fino al mese di giugno 2022, le contribuzioni dovute alla Gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi alla medesima data sono:

- lvs nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore;
 - aliquota aggiuntiva lvs dell'1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico dei giornalisti attivi;
 - aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;
-

- assicurazione contro la disoccupazione nella misura dell'1,61%, tenendo presente che per i soli rapporti a tempo determinato stipulati con datori di lavoro privati, esclusi quelli in sostituzione di dipendenti assenti, è, altresì, dovuto un contributo addizionale dell'1,40% e che l'obbligo contributivo è escluso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato da P.A., le quali sono tenute al versamento della contribuzione in argomento nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile per i soli lavoratori con contratto a tempo determinato;
- fondo di garanzia per il pagamento del Tfr nella misura dello 0,30%;
- Anf nella misura dello 0,05%;
- con riferimento alle aziende soggette alle procedure di Cigs (aziende editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e agenzie di stampa a carattere nazionale), anche con meno di 15 dipendenti, è dovuto il contributo per ammortizzatori sociali nella misura dell'1% a carico del datore di lavoro e obbligo di versamento del contributo addizionale ex articolo 5, D.Lgs. 148/2015, al ricorrere dei necessari presupposti;
- contributo di solidarietà nella misura del 10% sull'importo dei contributi a carico azienda versati alle forme di previdenza e assistenza integrativa e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro.

Per i giornalisti le prestazioni connesse all'assicurazione di maternità (compresi i permessi di cui alla L. 104/1992) sono già a carico dell'Inps, mentre non è prevista l'assicurazione di malattia, con la conseguenza che le indennità erogate dal datore di lavoro durante i periodi di malattia secondo i Ccnl di riferimento assumono natura retributiva e sono assoggettate a contribuzione previdenziale.

Fino al periodo di competenza "giugno 2022", per quanto concerne gli adempimenti relativi all'invio delle denunce e al versamento dei contributi dovuti, si applicano le istruzioni operative Inpgi in uso.

Obblighi contributivi a decorrere dal 1° luglio 2022

I datori di lavoro già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi nel Fpld devono denunciare su quest'ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che venissero assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica; quelli non titolari di una matricola DM, invece, ne dovranno chiedere l'apertura all'Inps in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022. Dal 1° luglio 2022, la competenza assicurativa sarà in capo alla Struttura dell'Inps territorialmente competente, presso la quale già esiste o dovrà essere aperta la matricola.

Dal 1° luglio 2022:

- i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e di posizione assicurativa presso l'Inpgi sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata nell'ambito del Fpld;
 - i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica assunti sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (gestione ordinaria) e ciò vale anche per i soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso l'Inpgi, cessino il rapporto di lavoro in corso e instaurino un nuovo rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico presso la stessa o altra azienda, salvo i casi in cui il trasferimento del lavoratore si verifichi senza soluzione di continuità (ad esempio, cessione del contratto, cessione di ramo d'azienda, operazioni societarie, etc.).
-

Ciò che assume rilievo ai fini dell'iscrizione al Fpld, ovvero all'evidenza contabile separata, è la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato instaurato, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, ivi comprese le P.A.: in presenza dello svolgimento di attività giornalistica, pertanto, l'iscrizione al Fpld ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

Le figure professionali, titolari di rapporto di lavoro subordinato, interessate dalle novità sono:

- giornalisti professionisti (L. 1564/1951), a decorrere dal 1° gennaio 1952;
- praticanti giornalisti (L. 67/1987), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- giornalisti professionisti tele-cineoperatori (L. 67/1987), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- giornalisti pubblicitari (L. 388/2000), a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti assunto presso Pubbliche Amministrazioni in applicazione dell'articolo 9, L. 150/2000, indipendentemente dal contratto collettivo agli stessi applicato.

Per tali soggetti titolari di rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica:

- il contributo Ivs è pari al 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore;
- è dovuto il contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

In relazione alla base imponibile si applicano le disposizioni generali e, ai fini della determinazione del minimale contributivo, la retribuzione non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, il cui valore deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera.

Solo a decorrere dall'anno 2017 è stata prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, D.L. 463/1983, secondo il quale il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ai fini delle prestazioni pensionistiche, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Quanto al massimale contributivo, con riferimento agli assicurati che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo iscritti all'Inpgi (ancorché contestualmente ad altra Gestione pensionistica) con primo accredito contributivo in qualsiasi Gestione in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, e quindi in data antecedente il 2017, si applica il meccanismo già operante presso l'Inpgi, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro che comportano esclusivamente l'iscrizione al Fpld. Perciò, nel caso in cui alla data del 1° luglio 2022 l'ultimo contributo risulti accreditato presso la Gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi (ancorché contestualmente ad altra Gestione pensionistica) e limitatamente all'ambito del Fpld:

1. se risulta contribuzione accreditata presso l'ex Inpgi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 non si applica il massimale;
 2. se risulta contribuzione accreditata presso l'ex Inpgi *post* 31 dicembre 2016 (con presenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016) non si applica il massimale;
 3. se risulta contribuzione accreditata presso l'ex Inpgi *post* 31 dicembre 2016 (in assenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione ante 1° gennaio 2017) si applica il massimale.
-

Diversamente, se alla data del 1° luglio 2022 l'ultimo contributo risulta accreditato presso una Gestione diversa dalla Gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi, si applicano in materia di massimale contributivo le regole ordinarie di cui alla L. 335/1995. Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Ivs), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

Quanto alle contribuzioni minori, dal 1° luglio 2022 gli obblighi in capo ai datori di lavoro sono quelli già previsti per gli iscritti al Fpld e generalmente determinati avendo a riferimento l'inquadramento previdenziale e, conseguentemente, declinati in base alla qualifica del lavoratore, alla tipologia contrattuale adottata, etc.: i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono assimilati alla categoria/qualifica di impiegati.

Malattia	L'obbligo di contribuzione è determinato sulla base della normativa vigente dettata in relazione alla generalità dei lavoratori, ricordando che, dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che corrispondono, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione per le categorie di lavoratori cui l'assicurazione è applicabile, senza possibilità di essere esonerati dall'obbligo di versamento contributivo.
Maternità	Si applicano le disposizioni vigenti e, in particolare, il concorso al finanziamento dell'onere derivante dall'erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per allattamento, etc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un'apposita contribuzione. Non trova più applicazione la specifica disposizione che prevede per i giornalisti iscritti all'Inpgi un contributo, in capo ai datori di lavoro, pari allo 0,65% della retribuzione, pertanto, la misura del contributo di maternità è determinata secondo le disposizioni previste per la generalità degli iscritti al Fpld.
Cuaf	Fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge, la misura del contributo Cuaf dovuto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato di tipo giornalistico è pari allo 0,68% (2,48% meno 1,80%).
Fondo di garanzia per il Tfr	Dal 1° luglio 2022 i datori di lavoro devono versare all'Inps la contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il Tfr in relazione ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, ai quali si applica, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, l'articolo 2120, cod. civ., per il Tfr, pari allo 0,20% dell'imponibile contributivo.
Fondo di Tesoreria	Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato (ancorché di natura giornalistica) e che matura il Tfr secondo la disciplina dell'articolo 2120, cod. civ., permane in capo ai datori di lavoro l'obbligo contributivo al c.d. Fondo di Tesoreria, sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive (ad esempio, limite dimensionale, etc., circolare Inps n. 70/2007).

Disciplina transitoria

Il Legislatore, nell'ambito del trasferimento dall'Inpgi all'Inps, ha previsto una specifica disciplina transitoria per garantire il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione e Cig secondo le disposizioni in vigore presso l'Inpgi, per il periodo dal 1° luglio 2022 e al 31 dicembre 2023. In particolare, per tale periodo, tali trattamenti sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'Inpgi alla data del 30 giugno 2022, a

carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fpld. Pertanto, per i soli periodi previsti, continua a trovare applicazione la disciplina Inpgi con esclusivo riferimento ai citati trattamenti e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina, anche in relazione ai rapporti instaurati per la prima volta dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Disciplina transitoria dal 1° luglio 2022 e al 31 dicembre 2023	
Contributo di disoccupazione	Per i lavoratori interessati, i datori di lavoro continueranno a versare il contributo di finanziamento (1,61% della retribuzione imponibile per i lavoratori a tempo indeterminato e, nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato, anche il contributo addizionale pari all'1,40% dell'imponibile contributivo; per i lavoratori assunti da P.A., 1,61% della retribuzione imponibile per i soli lavoratori con contratto a tempo determinato), senza applicazione del massimale.
Integrazione salariale straordinaria	Continua ad applicarsi la disciplina afferente alla contribuzione di finanziamento dei trattamenti di Cigs vigente al 30 giugno 2022 nella fattispecie di cui all'articolo 25-bis, D.Lgs. 148/2015, con riferimento ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, comma 2, L. 416/1981, con contribuzione pari all'1% dell'imponibile contributivo, indipendentemente dal requisito dimensionale del datore di lavoro e senza applicazione del massimale. Il citato articolo 25-bis dispone che per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (§ 5, circolare n. 9/2017). Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, D.Lgs. 148/2015, l'Inps rinvia alle istruzioni operative che saranno fornite con apposito messaggio.
Disciplina dal 1° gennaio 2024	
NASpl	Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro giornalistico rientrano nel campo di applicazione della NASpl, perciò per loro sarà dovuta la relativa contribuzione (contributo ordinario pari all'1,31%, contributo addizionale pari all'1,40% per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale pari allo 0,5% per ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato). È, altresì, dovuto il contributo integrativo (pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo) destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i dipendenti delle P.A. si versa il contributo dell'1,61% (1,31% + 0,30%) per i soli lavoratori assunti a tempo determinato.
Integrazione salariale straordinaria	Dal 1° gennaio 2024 si applicherà la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al Fpld anche per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, comma 2, L. 416/1981, i cui datori di lavoro, a prescindere dal requisito dimensionale, saranno tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della Cigs nella misura pari allo 0,90% dell'imponibile contributivo, nonché, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, D.L.gs. 148/2015, della contribuzione di

<p>finanziamento della Cigo nella misura prevista dall'articolo 13, D.L.gs. 148/2015.</p> <p>A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (Cigo/Cigs) è stabilito un contributo addizionale dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015.</p> <p>Per i giornalisti professionisti, i pubblicitari e i praticanti, dipendenti da aziende che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25-bis, D.Lgs. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi di finanziamento delle integrazioni salariali (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà) sono determinati in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Inps alla matricola aziendale e saranno fornite ulteriori precisazioni con apposita circolare, oltre a quanto da ultimo specificato con la circolare n. 18/2022 e con il messaggio n. 637/2022.</p>

Giornalisti dipendenti da Amministrazioni pubbliche

I giornalisti professionisti, i pubblicitari e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica alle dipendenze delle P.A. sono iscritti al Fpld, nonché all'evidenza contabile separata con riferimento ai soggetti già iscritti alla Gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi, con decorrenza 1° luglio 2022.

Rimane confermato che i datori di lavoro, ove ne sussistano i presupposti di iscrizione, sono tenuti, per il personale di cui sopra, agli obblighi di contribuzione al Fondo ex Inadel o ex Enpas, ai fini delle prestazioni di fine servizio (Tfs/Tfr) della Gestione dipendenti pubblici, nonché alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" (Gestione credito) e all'Enpdep.

Per i dipendenti non iscritti ai suddetti fondi ex Enpas ed ex Inadel e, quindi, non iscritti obbligatoriamente alla Gestione credito, è comunque consentita l'adesione alla Gestione credito entro i termini previsti, da ultimo, nella circolare n. 20/2022.

In merito al contributo di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 e al contributo di finanziamento della NASpl a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'obbligo contributivo sussiste esclusivamente in relazione ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO PER SOCIETÀ COOPERATIVE NEOCOSTITUITE

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che alle piccole imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse in cessione o in affitto, costituite dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per massimo 24 mesi dalla costituzione, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione necessitava della preventiva autorizzazione della Commissione Europea, intervenuta il 9 giugno 2022, quando la Commissione l'ha ritenuta compatibile con il mercato interno, subordinandola al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni (c.d. *Temporary Framework*), ritenendola concedibile entro e non oltre il 30 giugno 2022. Con il messaggio n. 2864/2022 l'Inps ha fornito le indicazioni riguardanti le modalità di applicazione dell'esonero.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio le società cooperative costituite, dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (c.d. *workers buyout*), alle quali è stato già attribuito dall'Inps, entro il 30 giugno 2022 e sulla base dei dati forniti dal Mise, il codice di autorizzazione (CA) "8Y", purché abbiano comunicato al Mise la loro costituzione entro il 30 giugno 2022. Solo a seguito dell'attribuzione del predetto codice di autorizzazione è consentito alle cooperative di beneficiare dell'esonero spettante.

Assetto e misura dell'esonero

Per determinare le contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Non sono esonerabili le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;
 - il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
 - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
-

- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (circolare n. 40/2018).

Nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato si applica la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

Quantificazione dell'esonero

Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA "8Y", gli interessati dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale Inps competente, utilizzando la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale", alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Altre agevolazioni", nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l'aliquota contributiva datoriale media applicata e l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

La Struttura territoriale interessata dovrà conseguentemente verificare che il suddetto CA "8Y" sia stato correttamente attribuito e la coerenza dei dati dichiarati: laddove quanto dichiarato risulti coerente, sarà modificata la decorrenza del CA, garantendone una durata di 24 mesi dal mese di costituzione della cooperativa. Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto effettuerà i controlli di pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'esonero.

Condizioni di spettanza

La legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2022.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2022, l'esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio contributivo, soggetto all'ottenuta preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è concesso ai sensi del c.d. *Temporary Framework*, nei limiti e alle condizioni previste. Si ricorda che la

Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 30 giugno 2022.

In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l'Inps provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale, perciò non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

UniEmens

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA "8Y", per fruire dell'esonero, devono valorizzare, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di agosto 2022, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> dev'essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> il nuovo valore "ESWB";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022 e la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: PERCENTUALI DEL COSTO DEL LAVORO AI FINI DEL CALCOLO DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA

È noto come i problemi del settore edile, soprattutto in tema di corretta concorrenza sul mercato, abbiano prodotto un accordo nazionale sottoscritto il 10 settembre 2020 dalle parti sociali, con il quale si dà attuazione a un sistema di congruità della manodopera nel settore, al fine, appunto, di combattere i fenomeni del lavoro irregolare e del c.d. *dumping* contrattuale.

Lo strumento si basa su indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera, i quali costituiscono delle percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.

Una tabella degli indici di congruità, concernente le "opere generali", è già stata allegata al citato accordo del 2020. Una nuova tabella riguardante, stavolta, le "opere specializzate" è stata introdotta, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022, con il nuovo accordo del 24 giugno 2022.

Le parti sociali hanno convenuto, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, etc.), le Casse edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.

Di seguito una sintesi delle 2 tabelle, riunite in unica elencazione, le quali, come detto, si riferiscono a opere generali e opere specializzate (cat. OG "opere generali" e OS "opere specializzate"), così classificate nel sistema SOA:

Categorie di lavori	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36%
ristrutturazione di edifici civili	22,00%
ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti	6,69%
OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
OG3 - opere stradali, ponti, etc., ...	13,77%
OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
OG5 - dighe	16,07%
OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
OG6 - gasdotti	13,66%

OG6 - oleodotti	13,66%
OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
OG7 - opere marittime	12,16%
OG8 - opere fluviali	13,31%
OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%
OS 1 - Lavori in terra	10%
OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico	35%
OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	4%
OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	18%
OS 8 - Opere di impermeabilizzazione	18%
OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali	12,50%
OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza	10%
OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili	13%
OS 13 - Strutture prefabbricate in cemento armato	6%
OS 21 - Opere strutturali speciali	15%
OS 23 - Demolizione di opere	10%
OS 24 - Verde e arredo urbano	20%
OS 25 - Scavi archeologici	30%
OS 26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	7%
OS 35 - Interventi a basso impatto ambientale	15%

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: SEMPLIFICAZIONI DELLE VERIFICHE PER L'INGRESSO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

A mezzo del D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni) è stata introdotta la possibilità di esperire una procedura semplificata al fine di effettuare le verifiche, finora effettuate dallo Sportello unico per l'immigrazione, circa la regolarità, la completezza e l'idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE. Su tale novità si è anche espresso l'INL, con propria circolare n. 3/2022, con la quale viene indicato che la nuova procedura riguarda gli ingressi in Italia previsti per le annualità 2021 e 2022. Si tratta, in sostanza, di una diversa modalità di svolgimento delle verifiche, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, relative:

- all'osservanza delle prescrizioni del Ccnl da parte del datore di lavoro;
- alla congruità del numero delle richieste presentate, per un determinato periodo, dallo stesso datore di lavoro, tenendo conto della sua capacità economica e delle specifiche esigenze dell'impresa, nonché degli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai Ccnl applicabili.

Tali verifiche, in un'ottica di semplificazione delle procedure, sono demandate in via esclusiva ai seguenti soggetti:

- professionisti iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro, nonché degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano inviato all'ITL la comunicazione ex articolo 1, L. 12/1979;
- alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dietro adesione e mandato del datore di lavoro.

Dette verifiche dovranno rispettare, *ex lege*, i seguenti criteri generali:

- sussistenza di una capacità patrimoniale del datore di lavoro, ossia la capacità dell'impresa di sostenere tutti gli oneri relativi alle assunzioni da effettuare e al mantenimento, nel tempo, di un equilibrio economico-patrimoniale;
- sussistenza di un equilibrio economico-finanziario, relazionabile alla capacità dell'impresa di far fronte, con i propri ricavi, agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che saranno necessari;
- sussistenza di una congruità del fatturato del datore di lavoro, sempre in relazione alla forza lavoro esistente e alle nuove assunzioni richieste;
- verifica sul numero dei dipendenti, ovvero sulle unità di personale dipendente mediamente occupato almeno negli ultimi 2 anni;
- verifica sul tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.

Tali verifiche andranno effettuate in correlazione le une con le altre e potranno essere soggette a controlli a campione da parte dell'INL, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

L'INL, nella circolare citata, ritiene possibile ricorrere anche alle indicazioni relative ai requisiti reddituali del datore di lavoro. In tal senso, viene specificato che, riguardo alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario richiesti al datore di lavoro, si dovrà verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio. Tale indicazione appare, tuttavia, abbastanza equivoca, data la distinzione ben nota tra i 2 concetti di fatturato e reddito.

Tutti gli elementi di verifica, finora esposti, saranno da considerare come un “*patrimonio informativo minimo*” sul quale effettuare le valutazioni richieste. Oltre a ciò, per ottenere un maggior equilibrio della verifica, l'INL ritiene che il soggetto verificatore debba acquisire anche:

- il Durc;
- una dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro (ex D.P.R. 445/2000) circa la sua non conoscenza di indagini o l'inesistenza a suo carico di condanne, anche non definitive, per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori;
- una dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro (ex D.P.R. 445/2000) circa l'insussistenza a suo carico, negli ultimi 2 anni, di violazioni punite con sanzione amministrativa e concernenti l'impiego di manodopera irregolare;
- una dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro (ex D.P.R. 445/2000) circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta per lavoratore extra UE, nonché l'eventuale presenza di nuove commesse e/o contratti di appalto che giustifichino la richiesta di un maggior numero di nullaosta richiesti rispetto all'annualità precedente;
- una dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro (ex D.P.R. 445/2000) nella quale lo stesso attesta di non aver presentato altre richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni, ovvero, se presentate, specificando il numero dei lavoratori interessati e l'esito delle stesse.

L'INL ricorda che l'asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dare evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. È stato al momento rilasciato un apposito *fac simile* per tale adempimento.

Ove la verifica abbia esito positivo, verrà rilasciata l'apposita asseverazione; il datore di lavoro la produrrà in allegato alla richiesta di assunzione del lavoratore extra UE ovvero, per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Tale adempimento non è praticabile, naturalmente, per le domande relative all'annualità 2021 già definite in via amministrativa.

L'asseverazione, e la documentazione a supporto, dovranno essere conservate per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: NUOVA MODALITÀ DI RICHIESTA MASSIVA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Con il messaggio n. 2874/2022 l'Inps ha reso noto che, dal 21 luglio 2022, è introdotta una nuova modalità di richiesta massiva dei certificati di agibilità per le imprese del settore dello spettacolo, evitando l'accesso al portale dell'Istituto.

Tale modalità prevede la richiesta massiva dei certificati di agibilità tramite l'utilizzo della pec e si aggiunge all'attuale modalità, presente nell'applicazione *on line*, che permette l'*upload* di un *file* per la richiesta massiva, tramite l'apposita funzione denominata "Importazione massiva certificati agibilità" del servizio "Richiesta certificato di agibilità", disponibile sul portale dell'Istituto nell'area "Servizi per le aziende e consulenti".

I soggetti che intendono utilizzare la nuova modalità di richiesta dei certificati di agibilità attraverso il canale pec dovranno accreditarsi tramite l'apposita funzione presente all'interno dell'attuale applicazione telematica, ossia:

- cliccare sul pulsante "Richiedi l'abilitazione del servizio Agibilità PEC";
- compilare opportunamente i campi presenti nella successiva maschera (codice fiscale e denominazione dell'impresa/intermediario abilitato che intende accreditarsi);
- indirizzo della casella pec che verrà utilizzata per la richiesta/ricezione dei certificati di agibilità;
- completare l'invio della richiesta, cliccando sull'apposito pulsante.

Il sistema visualizzerà a video il messaggio di conferma della richiesta di accreditamento e, in seguito, sarà inviato un "codice di sicurezza" all'indirizzo pec del richiedente specificato in fase di accreditamento, che dovrà essere inserito nella maschera di conferma per il completamento della procedura di accreditamento. Il codice di sicurezza generato ha una validità di 48 ore dalla data di invio della richiesta. Se il tentativo di attivazione dell'utente verrà effettuato trascorso tale lasso di tempo, l'applicazione visualizzerà un messaggio di errore e l'utente dovrà ripetere la procedura dall'inizio.

Per il buon fine delle richieste di agibilità tramite canale pec sarà necessario attenersi alle convenzioni e alle regole definite nel documento che descrive le specifiche del servizio allegato al messaggio (allegato n. 1).

La nuova modalità di richiesta del certificato di agibilità è rivolta ai soggetti legittimati (datori di lavoro/committenti ovvero professionisti mandatarî del datore di lavoro individuati dalla L. 12/1979).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP

Il Decreto Semplificazioni ha modificato il decreto Irap, prevedendo che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:

- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro.

Sono, inoltre, state abrogate le seguenti agevolazioni:

- la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, e la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai medesimi lavoratori;
- la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Infine, è stata sostituita la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale: in buona sostanza, il costo deducibile non va più determinato per "differenza" rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall'articolo 11, Decreto Irap, nella vecchia formulazione.

Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022.

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 40/E/2022, ha diramato le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello Irap 2022 come segue:

- nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
 - nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
-

- nel rigo IS9 va indicata l'eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Dato che le novità si sostanziano essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato, cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione Irap (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), l'Agenzia ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole già fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello Irap 2022 (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: CODICI PER LA RESTITUZIONE DELLE ECCEDENZE DI AIUTI DI STATO COVID

Il decreto Mef 11 dicembre 2021 ha disciplinato le modalità di attuazione delle disposizioni del D.L. 41/2021, che consentono di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*”, al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle disposizioni ivi indicate.

Chi abbia ricevuto aiuti di Stato in misura superiore alle soglie di cui alla citata sezione 3.1 può procedere, volontariamente, alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale e, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022:

- sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali (nello specifico la dichiarazione è stata inviata, tra il 28 aprile 2022 e il 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni);
- è stato stabilito che le somme da restituire siano versate con le modalità di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista.

Per consentire la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 35/E/2022, ha istituito i seguenti codici tributo:

- 8174 denominato “*Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE - art. 4 DM 11 dicembre 2021*”;
- 8175 denominato “*Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI - art. 4 DM 11 dicembre 2021*”.

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
 - nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
 - nel campo “*elementi identificativi*”, il “*codice aiuto*” della singola misura agevolativa indicato nella “*TABELLA AIUTI*” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti *Temporary Framework*;
 - nel campo “*codice*”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione sopra riportati;
 - nel campo “*anno di riferimento*”, l'anno in cui è stato riconosciuto l'aiuto da riversare nel formato “AAAA”;

- nel campo “*importi a debito versati*”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.



Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Oggetto: PROSECUZIONE REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IMPATRIATI

L'Agenzia delle entrate, con risposte agli interpelli n. 371/E/2022, n. 372/E/2022 e n. 383/E/2022, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla possibilità, per i lavoratori impatriati, di optare a favore della prosecuzione dell'agevolazione per i 5 anni successivi al primo quinquennio, seguendo la disposizione del provvedimento del direttore n. 60353/2021.

Tale opzione è esercitabile secondo le modalità del provvedimento sopra richiamato, ossia rispettando il termine dell'opzione (30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione o, per chi terminava il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, entro il 30 agosto 2021) e versando l'imposta aggiuntiva (o contributo aggiuntivo) prevista per l'opzione stessa, pari al 10% o al 5% dei redditi agevolabili, a seconda della situazione soggettiva del richiedente.

Con le risposte sopra richiamate, l'Agenzia delle entrate precisa che:

- l'opzione deve essere esercitata con il pagamento del contributo aggiuntivo del 10% o del 5% entro i termini previsti dal provvedimento;
- laddove il versamento degli importi dovuti nei termini sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
